

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2751-A}_—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CONTE**)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**MANFREDI**)

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Presentato il 27 ottobre 2020

(Relatori: **ANNIBALI**, per la II Commissione,
TUZI, per la VII Commissione)

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—
Art. 1.

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di **medico** veterinario e di psicologo.

2. *Identico.*

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, che è a tal fine adeguato ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2.

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agronomo, perito agrario e perito industriale)

1. *Identico.*

Soppresso

Art. 3.

*(Adeguamento **dei corsi di studio** delle classi di laurea **magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti**)*

1. Gli esami finali **per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2** comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati **dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.**

(Vedi comma 2, secondo periodo)

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale **e di laurea professio-**

nalizzante di cui agli articoli 1 e 2. **Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale**, le modalità di svolgimento e di valutazione **del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2**, e della prova pratica valutativa **delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica** della commissione giudicatrice **di cui al comma 1**. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea **di cui agli articoli 1 e 2**.

Art. 4.

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso **all'esame** di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni **per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream**, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, **previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale**.

2. *Identico.*

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;

c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera *c)*, indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera *b)*;

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi **dei titoli universitari**

individuati ai sensi del presente articolo.

Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministero vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5, e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite

le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 4, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

(Vedi articolo 8)

Art. 7.

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le atti-

vità formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*DISEGNO DI LEGGE:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI
(A.C. 2751-A)*

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme in materia di titoli universitari abilitanti e a tal fine interviene a modificare il sistema di svolgimento degli esami di Stato che abilitano all'esercizio di determinate professioni;

l'assunzione di tali misure sono motivate dalla necessità, oltre che di semplificare le procedure, soprattutto di rendere più veloce l'accesso al mondo del lavoro dei giovani laureati;

oggi, per color che vogliono intraprendere la professione docente è prevista una formazione che ancora si rifà a paradigmi del passato e richiede numerosi passaggi, non sempre necessariamente qualificanti, e tempo così che quando si diventa insegnanti si rischia di essere già fuori mercato:

la realtà e i cambiamenti tecnologici ci impongono di prefigurare nuovi percorsi formativi degli insegnanti, iniziali e nei corso della carriera, al fine di dotare il sistema di istruzione di una classe docente al passo con i tempi, in grado di mantenersi costantemente aggiornata e di ridefinire i contenuti della propria professione in relazione con la realtà che li circonda;

in tal senso andrebbero adattati i contenuti dei corsi di laurea e di laurea magistrale prevedendo una specifica formazione pedagogica e didattica per coloro che intendono accedere alla professione di docente, proponendo profili differenziati attorno a una regolamentazione basilare;

molti aspiranti docenti aspettano da anni l'istituzione di percorsi di formazione che permetta loro di acquisire il titolo abilitativo per poter accedere ai ruoli del personale docente all'interno del percorso di studio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le adeguate misure di natura legislativa finalizzate all'istituzione di un corso di laurea magistrale con valore abilitante per l'accesso alle procedure per la selezione dei docenti, sulla base delle quali organizzare la formazione del personale della scuola nella prospettiva di uno sviluppo della carriera professionale.

9/2751-A/5. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti.

La Camera,

premesso che;

il provvedimento in esame reca norme in materia di titoli universitari abilitanti con riferimento sia alle lauree professionalizzanti che alle professioni sanitarie e, a tal fine, interviene a modificare il sistema di svolgimento degli esami di Stato per l'accesso all'esercizio della professione;

l'assunzione di tali misure discendono dalla esigenza di semplificare e velocizzare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione e rendere più agevole l'accesso al mondo del lavoro dei giovani laureati;

lo Stato italiano riconosce 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali l'ordinamento richiede il possesso di un titolo abilitante e l'iscrizione al rispettivo ordine professionale;

esistono oggi professioni sanitarie per le quali il valore abilitante del titolo universitario è stato già disposto con precedenti interventi legislativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere attraverso le iniziative di competenza, l'adeguamento degli ordinamenti didattici delle classi di laurea già abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, al fine di allinearli ai principi definiti con il provvedimento in esame, tenuto conto dell'esigenza di rafforzare l'azione congiunta tra le professioni stesse nell'interesse alla tutela della salute pubblica.

9/2751-A/6. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.

La Camera,

premesso che;

il provvedimento in esame reca norme in materia di titoli universitari abilitanti con riferimento sia alle lauree professionalizzanti che alle professioni sa-

nitarie e, a tal fine, interviene a modificare il sistema di svolgimento degli esami di Stato per l'accesso all'esercizio della professione;

l'assunzione di tali misure discendono dalla esigenza di semplificare e velocizzare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione e rendere più agevole l'accesso al mondo del lavoro dei giovani laureati;

lo Stato italiano riconosce 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali l'ordinamento richiede il possesso di un titolo abilitante e l'iscrizione al rispettivo ordine professionale;

esistono oggi professioni sanitarie per le quali il valore abilitante del titolo universitario è stato già disposto con precedenti interventi legislativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere attraverso le iniziative di competenza, l'adeguamento degli ordinamenti didattici delle classi di laurea già abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie.

9/2751-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri.